



COMUNE DI ASTI

SETTORE Polizia Municipale

ORDINANZA N. 283

IN DATA 21/08/2007

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Asti è oggetto di un costante flusso automobilistico che si mantiene durante tutto l'arco delle 24 ore.

Dato atto che, soprattutto in orario notturno, si evidenzia una significativa tendenza all'aumento dei veicoli, particolarmente nelle direttrici stradali più importanti, con superamento dei limiti di sicurezza e quindi a repentaglio dell'incolumità delle persone.

Preso atto, altresì, del ricorrere di comportamenti imprudenti e, comunque, in violazione del Regolamento della Strada nelle zone in cui è esercitata la prostituzione, da correlare, evidentemente, allo svolgersi di prestazioni sessuali da parte di soggetti alla guida di veicoli;

Considerato che, in effetti, la domanda di prestazioni sessuali proviene prevalentemente da soggetti alla guida di veicoli in circolazione sulla pubblica via, con comportamenti che sono causa di forte turbativa della circolazione e di frenate improvvise, di repentini arresti dei veicoli e/o di altre manovre che costituiscono intralcio alla circolazione veicolare nonché pericolo per la pubblica incolumità;

Constatato che, per ragioni di organico e di priorità operative, è impossibile garantire, specialmente in orario notturno, un servizio di presidio del traffico veicolare da parte della Polizia Municipale sufficiente a prevenire gli anzidetti comportamenti imprudenti e trasgressivi collegati allo svolgimento su suolo stradale di prestazioni sessuali a pagamento;

Ritenuto, altresì, che l'abbigliamento indecoroso o indecente delle persone dedite alla prostituzione, e che induce la domanda di prestazioni sessuali a pagamento e sia, quindi, concausa ed occasione di comportamenti che interferiscono con la regolare circolazione del traffico e mettono a repentaglio l'incolumità delle persone sulle pubbliche strade;

Considerato, peraltro, che l'attività di meretricio esercitata su suolo pubblico con abbigliamento indecoroso o indecente, o mostrando nudità è riconducibile al divieto di cui all'articolo 42 del regolamento di Polizia Municipale;

Atteso altresì che, all'esercizio della prostituzione, consegue il sistematico abbandono sul suolo pubblico di rifiuti profilattici con pregiudizio per la sanità e l'igiene pubblica.

Considerato che i provvedimenti che fanno divieto di porre in essere i comportamenti sopra descritti debbano estendersi a tutto il territorio comunale, poiché, operando diversamente, gli stessi comportamenti ed i loro effetti tenderebbero a trasferirsi sulle strade non considerate dai divieti;

Ritenuto, per i motivi fin qui adottati, che i divieti di cui alla presente ordinanza debbano riguardare tutte le parti della contrattazione e tutti i soggetti che vi partecipano;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Visto l'art. 13 dello Statuto del Comune di Asti.

Visto l'articolo 42 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Asti.

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ORDINA

1. In tutto il territorio del Comune di Asti è fatto divieto a chiunque di fennare il veicolo per co pubblica via prestazioni sessuali a pagamento. Se è a bordo di un veicolo, la concretizza nella "fermata del veicolo" per richiedere informazioni, ovvero contrattare, ovvero prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretrice su strada o che - per l'a ovvero l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali - manifestano comunque l'esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali. Consentire la salita sul prop uno o più soggetti, come sopra descritti, conferma palese dell'avvenuta violazione Ordinanza.
2. In tutto il territorio del Comune di Asti, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento di Polizia U divieto di indossare un abbigliamento indecoroso o di mostrare nudità. Il divieto di tali compo coloro che li pongono in atto con il fine dell'adescamento, è motivato da esigenze di tutela del o decenza in luogo pubblico, ma è altresì preordinato ad evitare comportamenti ed atteggiamenti alla domanda di prestazioni sessuali, con conseguente interferenza con il regolare svolgimento con la sicurezza della circolazione veicolare;
3. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da altre specifiche c nonnative, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro. Eventuali scritti difensi alla contestazione o notificazione delle violazioni, ai sensi dell'art. 18 c 24.11.1981 n. 689, potranno essere presentati al Sindaco nei tempi e nei modi di

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 pubblicazione, al TAR Piemonte, ovvero, entro 120 giorni.dalla pubblicazione ricorso straordinario a Stato.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza; i trasgressori saranno perseguiti a nonna di

La presente ordinanza sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, dandone, altresì, not comunicato stampa agli organi di infonnazione locale. Entra in vigore al tennine del periodo di pubblicazi

P. IL SINDACO

IL VICE SINDACO
Sergio Ebornab



COMUNE DI ASTI

Pubblicato all'albo pretorio di questo Comune a norma di legge
dal giorno 21/08/07 al giorno 05/09/07
Asti, 07/09/07

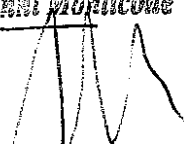
Il Messo Comunale

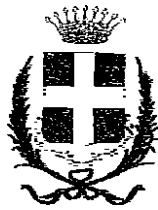


Il Segretario Comunale

Dr. Giovanni Marticone

IL MESSO NOTIFICATORE
Camerano Elsa





COMUNE DI ASTI
POLIZIA MUNICIPALE

COMUNE DI ASTI
ALBO P

N. _____

del 14/07/08

ORDINANZA N. 753 DEL 14/07/08

Richiamata preliminarmente l'ordinanza n. 283 del 21.08.2007 e considerato come, per i positivi effetti dispiegati da tale provvedimento, occorra nuovamente intervenire al fine di utilizzare le Forze di Polizia dello Stato e il Corpo di Polizia Municipale dei più efficaci strumenti di intervento al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno di cui in oggetto.

Rilevato, infatti, come alla diffusione della prostituzione su strada conseguano situazioni di disturbo della quiete pubblica, di offesa alla pubblica decenza, di degrado igienico e che compromettono le condizioni di normale vivibilità dei luoghi interessati arrecando pregiudizio alla civile convivenza dei residenti in zona.

Constatato che, normalmente, la domanda di prestazioni sessuali proviene da soggetti che si recano sui veicoli in circolazione sulla pubblica via, con comportamenti che sono causa di turbolenza alla circolazione, a causa di frenate improvvise, di repentini arresti dei veicoli e/o altre manovre che costituiscono intralcio al traffico veicolare nonché pericolo per la pubblica incolumità.

Atteso altresì che, all'esercizio della prostituzione, consegue il sistematico abbandono dei rifiuti pubblici di profilattici con pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica.

Valutati gli ovvi effetti del fenomeno sulla percezione di sicurezza urbana e sul senso di insicurezza suscitato negli abitanti delle zone interessate.

Valutato, altresì, come sarebbe assolutamente controproducente limitare la vigenza della normativa sindacale esclusivamente a determinate aree del territorio comunale, in quanto, così facendo, si determinerebbe un immediato trasferimento del fenomeno nelle zone non tutelate dal provvedimento amministrativo.

Visti i commi I e 4 dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2008, n. 125.

Visto l'art. 7-bis del sopra citato decreto legislativo.

Visto l'articolo 2 lett. d) - e) del decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla viabilità nonché i comportamenti, come la prostituzione su strada, che possono offendere

decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente gli usi e costumi della comunità, o la fruizione degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati.

ORDINA

1. è fatto divieto di _____ con qualunque modalità e comportamento, nei luoghi aperti o visibili al pubblico, attività di meretricio;
2. è fatto divieto di contrattare, di concordare prestazioni sessuali su tutto il territorio comunale con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di eseguire prestazioni sessuali;
3. è fatto divieto ai conducenti di veicoli, su tutto il territorio comunale, di fermarsi, anche di breve durata, di accostarsi, di eseguire manovre pericolose o di ostacolare la circolazione stradale, al fine di richiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro abbigliamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di eseguire prestazioni sessuali;
4. è fatto divieto di porre in essere atti sessuali sul demanio pubblico, su spazi aperti o visibili al pubblico del territorio comunale.

AVVERTE

1. che, fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da altre specifiche normative, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro. Eventuali scritti difensivi in ordine alla notificazione delle violazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge 24.11.1981, devono essere presentati al Sindaco nei tempi e nei modi *di* legge;
2. la presente ordinanza sostituisce integralmente la precedente in premessa a ogni altro provvedimento con essa incompatibile.

DA ATTO

che il presente provvedimento è stato preventivamente inviato al Prefetto di _____ di _____ competenza.

RENDE NOTO

che il presente atto sarà _____ pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio, comunicazione informazione locale e pubblicato sul sito internet del Comune.

MANDA

alla Questura di Asti, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale di Fioanza, al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale e al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

COMUNE DI ASTI

Pubblicato all'albo pretorio di questo Comune a norma di legge
dal giorno 07/09 al giorno 29/09
Asti, 31 LUG. 2009

Il Messo Comunale



Il Segretario Comunale

Dr. Giovanni Anticane